



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Regolamento della Città Metropolitana di Cagliari per la dotazione delle armi e la disciplina dell'uso delle armi ed ulteriori presidi per la difesa del personale degli appartenenti al Corpo di Polizia Metropolitana di Cagliari

I N D I C E

TITOLO I – GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 – Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 – Numero delle armi in dotazione.....	3
Articolo 3 – Tipo di armi in dotazione.....	3

TITOLO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4 - Modalità di porto dell'arma.....	4
Articolo 5 - Assegnazione dell'arma	4
Articolo 6 - Servizi svolti con armi.....	4
Articolo 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.....	5
Articolo 8 -Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per il soccorso o in supporto.....	5

TITOLO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 9 – Prelevamento e versamento dell'arma.....	5
Articolo 10 - Doveri del consegnatario	6
Articolo 11 - Consegnatario e delegati delle armi di riserva.....	6
Articolo 12 Doveri dell'assegnatario.....	6

TITOLO IV – ADDESTRAMENTO

Articolo 14 - Addestramento al tiro obbligatorio.....	7
Articolo 15 - Addestramento al tiro facoltativo.....	7

TITOLO V – PRESIDII TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Articolo 16 - Altri presidi per la difesa personale in dotazione.....	7
Articolo 17 - Custodia e tenuta dei presidi difensivi.....	8

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Norme finali e transitorie.....	9
---	---

TITOLO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il Regolamento è adottato ai sensi del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 ad oggetto *“Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di pubblica sicurezza”*.
2. L’armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al servizio prestato.
3. Il Regolamento, osservative le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, determina i servizi di polizia metropolitana per i quali gli operatori portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.
4. I servizi prestati con armi sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
5. Il Regolamento è comunicato al Prefetto di Cagliari, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Metropolitano.

Articolo 2 Servizi di Polizia prestati con armi

1. Nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di Cagliari, i servizi riguardanti l’attività di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, di pronto intervento, di polizia stradale, di polizia ambientale, di Polizia Rurale e di vigilanza e protezione del patrimonio dell’Ente sono prestati da Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale con l’arma in dotazione salvo sia diversamente disposto.
2. Sono svolti con armi i servizi svolti dagli appartenenti del Comando di Polizia Locale in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza.
3. Sono svolti con armi i servizi svolti in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.
4. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l’arma in dotazione in piena e immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Articolo 3 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o almeno di un’arma come dotazione di riserva. Sono fatti salvi i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o a eventuali altri casi previsti dalla normativa.
2. Il numero delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Locale, aumentati del munizionamento relativo all’armamento di riserva.
3. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
4. Il Comandante comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Articolo 4 Tipo delle armi in dotazione

1. L’arma da fuoco in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è la pistola a funzionamento semiautomatico in calibro 9 mm, sia per il personale maschile sia per il personale femminile.

2. Il modello dell'arma è da individuarsi al momento dell'acquisto da parte del Comandante in base ai criteri di economicità e funzionalità. L'arma deve essere scelta tra quelle già iscritte nel catalogo nazionale ovvero tra quelle classificate come armi comuni da fuoco dal Banco nazionale di prova di cui all'art.11 comma 2°, della Legge 18 aprile 1975 n. 110.

3. Il Corpo di Polizia Locale è dotato di n. 4 sciabole per lo svolgimento dei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o cerimonie pubbliche.

4. Per i servizi in aree rurali è prevista la dotazione dell'arma lunga, scelta con le medesime procedure del precedente comma 2.

TITOLO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 5 Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio questa è portata in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

4. Anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 29 c. 2 della 157/92 che prevede che gli agenti possono, anche fuori servizio, svolgere funzioni di accertamento e atti di Polizia Giudiziaria in materia venatoria; considerati gli artt. 5 c.2 e 6 c. 1 lett. a e c. 2 del DM 145/87,- relativi al porto delle armi assegnate in via continuativa anche fuori servizio-, gli appartenenti al Corpo di Polizia Metropolitana sono autorizzati a portare l'arma corta anche fuori servizio purché portata in modo non visibile e nel territorio dell'Ente di appartenenza.

5. La responsabilità per l'uso non corretto dell'arma ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di carattere penale lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari. L'Amministrazione comunicherà al Prefetto l'infrazione commessa e i relativi provvedimenti adottati.

Articolo 6 Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2. L'assegnazione in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 145/1987 ed è soggetta a revisione periodica. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'operatore, che lo stesso è tenuto a portare con sé, indicante il numero di matricola dell'arma stessa.

4. Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultate ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Articolo 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio della Città Metropolitana di Cagliari dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma. Tuttavia, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima

nei territori in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per il soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale della Città Metropolitana per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
2. Il Sindaco comunica al Prefetto di Cagliari e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

TITOLO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 9

Custodia delle armi

1. Il Comando di Polizia Locale deve essere dotato di un registro di carico/scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate devono essere preventivamente vistate dal Comandante.
2. A seguito del provvedimento di assegnazione, il Comandante o suo delegato provvede ad annotare nel registro le consegne che l'assegnatario dovrà sottoscrivere per accettazione. Medesime operazioni saranno effettuate per la riconsegna dell'arma.
3. Ciascun addetto ha un armadio metallico personale per la custodia dell'arma munito di apposita chiave con serratura di sicurezza. Ciascun addetto deve avere in custodia la chiave dell'armadio metallico personale. Gli armadi metallici personali devono essere all'interno di un unico armadio blindato con chiusura di sicurezza e a combinazione le cui chiavi sono custodite dal Comandante o suo delegato. Le chiavi di riserva dei singoli armadi metallici personali sono custodite dal Comandante o suo delegato.
4. La sede del Comando è dotata di un locale munito di porta blindata per il deposito temporaneo delle armi, realizzato secondo le adeguate norme di sicurezza, all'interno del quale è presente l'armadio blindato con chiusura di sicurezza e a combinazione.
5. L'accesso al locale per il deposito temporaneo delle armi è consentito al Sindaco, al Comandante o suo delegato e agli assegnatari delle armi per le sole operazioni di consegna-riconsegna.
6. Nelle more dell'adeguamento dei locali di cui ai punti precedenti, la custodia delle armi dovrà avvenire nella privata dimora di ciascun assegnatario, secondo le modalità di cui al successivo art.12.

Articolo 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi assegnate e di scorta e delle munizioni devono essere annotati sul registro di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
2. L'arma deve essere immediatamente consegnata al Comandante quando sia scaduto, revocato o sospeso il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
3. Nei casi in cui si rilevi la necessità immediata di un provvedimento di sospensione cautelativa di assegnazione dell'arma il Comandante ovvero l'Ufficiale in turno può ritirare l'arma all'operatore. Il provvedimento di ritiro redatto dagli Ufficiali deve essere confermato da provvedimento disposto dal Comandante a firma del Sindaco.
4. L'arma deve essere immediatamente consegnata al Comandante se viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 11
Doveri del consegnatario

1. Il Comandante o il delegato delle armi di riserva curano con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni di riserva, delle chiavi dell'armadio blindato di cui all'art.9;
 - b) l'effettuazione dei controlli periodici sul rispetto del presente Regolamento;
 - c) la tenuta dei registri di cui all'art.9 e della documentazione richiesta.
2. Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva e quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari, sono custodite in apposito locale con accesso munito di porta blindata all'interno di armadio anch'esso blindato con chiusura di sicurezza e a combinazione presso la sede del Comando di Polizia Locale.
3. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte dal Comandante, in sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci.

Articolo 12
Doveri dell'assegnatario

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa, nonché le munizioni assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) custodire diligentemente le chiavi dell'armadio metallico personale;
 - d) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie;
 - e) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni.
2. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve altresì:
 - 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con colleghi che estranei al Corpo;
 - 2) evitare di tenere armi cariche negli Uffici, avendo presente che l'arma è scarica quando è priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, anche se con caricatore inserito;
 - 3) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro, comunque fuori dalla portata di estranei o minori;
 - 4) non abbandonare mai l'arma incustodita sia in servizio sia fuori servizio;
 - 5) attenersi costantemente a criteri di prudenza nell'uso delle armi.

TITOLO IV
ADDESTRAMENTO

Articolo 13
Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il poligono abilitato all'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi, rilasciato da un poligono abilitato, è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di addestramento.
3. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante del Corpo provvede all'iscrizione ad una sezione del tiro di tutti gli appartenenti al Corpo medesimo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
4. Il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Articolo 15
Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, muniti di tesserino di riconoscimento e con l'arma assegnata in via continuativa, hanno facoltà di recarsi al poligono, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al di fuori dell'orario di servizio, previa comunicazione formale al Comandante indicativa delle giornate e orario d'uso dell'arma.
2. Nei casi in cui il poligono abilitato alle esercitazioni sia ubicato al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Cagliari, deve esserne data comunicazione al Comandante al fine della necessaria informativa alla Prefettura di porto dell'arma in extraterritorialità.
3. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute sono ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori dall'orario di servizio.

TITOLO V
PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI

Articolo 16
Altri presidi per la difesa personale in dotazione

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati di strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi), diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale.
2. I dispositivi possono essere utilizzati nei limiti stabiliti dagli articoli 52 "Difesa legittima" e 54 "Stato di necessità" del Codice Penale.
3. I presidi difensivi sono quelli disciplinati, in conformità alla normativa statale, dall' Allegato alla Deliberazione Giunta Regionale n. 5/97 del 29.01.2019.
4. I presidi tattici difensivi sono costituiti da:
 - a) bastone estensibile, distanziatore, mazzetta da segnalazione o similare: sono progettati e realizzati con caratteristiche che devono escludere la potenziale offesa alla persona, tale da consentire l'esclusione dalla classificazione quale arma. Devono aver superato in base alla Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/10900(27)9 del 28 luglio 2014 esplicativa del decreto legislativo n. 121 del 29 settembre 2013, il Banco nazionale di prova;
 - b) spray urticante a base di "oleoresin capsicum" principio urticante derivante dalla pianta al peperoncino comunemente detto spray al peperoncino. Il dispositivo, rispettando le caratteristiche dal Decreto ministeriale n. 103/2011 che lo definisce uno strumento di autodifesa, che non ha attitudine a recare offesa, non assimilabile ad un arma, in grado di nebulizzare una miscela irritante oculare con effetti reversibili, vaporizza la capsicina e costituisce una valida alternativa alla coazione fisica coadiuvando l'autodifesa dell'operatore di polizia impiegato nei servizi di controllo del territorio;
 - c) manette: sono strumenti di contenzione coattiva in dotazione agli appartenenti al Corpo, non classificati come arma, né come strumenti atti ad offendere, sono costituite da due bracciali metallici, con settori dentati stabilmente agganciabili ai polsi, uniti da snodo a catena;
 - c) guanti ad alta protezione contro tagli da lame e altri oggetti taglienti, indispensabili durante i rilievi di incidenti stradali, le esecuzioni di ordinanze sindacali per trattamenti sanitari obbligatori, accesso in cantieri edili e ogni qual volta si renda necessaria tale forma di protezione in relazione al tipo di intervento da effettuarsi;
 - d) giubbotto antiproiettile, anti taglio e antipunteruolo da utilizzarsi in particolare durante i servizi di polizia stradale quali posti di blocco, telelaser, nonché in occasione di trattamenti sanitari obbligatori;
 - e) cuscino per TSO: il dispositivo contenitivo e protettivo sui compone di fodera in cordura impermeabile e lavabile sui cui sono fissati due impugnature e un pacco assorbente gli urti, stratificato interno. Il cuscino deve presentare uno strato di gommapiuma ad alta densità per impedire che le lastre di polimeri sintetici urtino l'operatore o il soggetto trattato provocando danni non necessari.

Articolo 17
Custodia e tenuta dei presidi difensivi

1. L'assegnazione e l'impiego dei presidi difensivi è subordinato allo svolgimento e superamento di specifici corsi di addestramento.
2. Il Comandante adotta specifici provvedimenti e ulteriori ordini di servizio concernenti le modalità di assegnazione, porto, trasporto, impiego e addestramento dei presidi tattici per la difesa personale. In ogni caso l'acquisto e l'assegnazione dei presidi difensivi deve risultare da apposito registro sul quale siano riportate anche le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
- 3 L'operatore, cui sono stati assegnati individualmente e continuativamente i presidi difensivi, ha l'obbligo di portarli sempre con sè nell'espletamento di tutti i servizi indicati con apposito ordine di servizio del Comandante. Al termine del servizio devono essere custoditi, con cura, all'interno dell'armadietto personale.
4. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta e diligente custodia di quanto sopra assegnato comporta, oltre all'attivazione del procedimento disciplinare, l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione.
5. I presidi difensivi non assegnati individualmente e continuativamente vengono custoditi dal Comandante.
6. Gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono tenuti a conseguire la necessaria formazione per quanto concerne l'uso dei presidi tattico difensivi in dotazione, in modo da garantire la sicurezza personale durante lo svolgimento dei servizi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
2. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente Regolamento.